

- 4) Se siano conformi ai citati articoli della direttiva IVA e al principio di neutralità fiscale, ma principalmente alla giurisprudenza della Corte di giustizia che, nell'ambito dell'interpretazione di tali disposizioni, impone l'onere della prova all'autorità tributaria, un'interpretazione giuridica e una prassi sviluppatasi in uno Stato membro in base alle quali a un soggetto passivo in possesso di una fattura conforme alla direttiva IVA si nega il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto lo stesso non ha agito con la dovuta diligenza nell'ambito di un'attività commerciale, poiché non ha dimostrato un comportamento che consenta di stabilire che la sua attività non si limitava alla semplice ricezione di fatture conformi ai requisiti formali richiesti, nonostante il soggetto passivo abbia prodotto tutta la documentazione relativa alle operazioni controverse e l'autorità tributaria abbia respinto altre offerte di prova presentate dal soggetto passivo nel corso del procedimento tributario.
- 5) Alla luce dei citati articoli della direttiva IVA e del principio fondamentale della certezza del diritto, se la constatazione, effettuata con riferimento all'obbligo di diligenza, che l'emittente della fattura non svolgeva alcuna attività economica, possa essere considerata un fatto oggettivo, qualora l'autorità tributaria ritenga che non sia stata provata l'effettiva esecuzione (quindi l'effettiva esistenza) di un'operazione economica, — documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, nonché mediante la corrispondenza, e che è stata confermata dalle dichiarazioni del grossista, dell'amministratore e del dipendente del contribuente—, e detta autorità tributaria si basi a tal fine esclusivamente sulla dichiarazione dell'amministratore dell'impresa fornitrice che nega l'esistenza di una siffatta operazione, senza tener conto delle circostanze in cui è stata resa tale dichiarazione, degli interessi del dichiarante né del fatto che, sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo, lo stesso dichiarante aveva costituito l'impresa e, secondo le informazioni disponibili, un rappresentante agiva in nome della stessa.
- 6) Se le disposizioni della direttiva IVA relative alla detrazione di detta imposta debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui l'autorità tributaria accerti nel corso del procedimento tributario che i beni indicati nelle fatture sono di origine comunitaria e che il contribuente è il secondo componente di una catena [di cessioni], la concezione di tale modello — tenuto conto del fatto che i beni di origine comunitaria sono esenti da IVA, di modo che il primo acquirente ungherese non ha diritto alla detrazione dell'IVA, ma lo ha solo il secondo componente della catena — è un fatto oggettivo sufficiente di per sé a dimostrare l'evasione fiscale, oppure se l'autorità tributaria in questo caso debba anche comprovare con fatti oggettivi quale componente o quali componenti della catena hanno commesso l'evasione fiscale, qual è stato il loro modus operandi e se il contribuente ne era a conoscenza o avrebbe potuto esserlo utilizzando la dovuta diligenza.

(¹) GU 2006 L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) l'11 agosto 2022 — SB / Agrárminiszter

(Causa C-538/22)

(2022/C 432/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: SB

Resistente: Agrárminiszter

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014») ⁽¹⁾, visti i considerando 28 e 31, l'articolo 2, paragrafo 1, punti 16 e 18, e l'articolo 31, paragrafi da 1 a 3 dello stesso, la prassi di uno Stato membro secondo la quale, quando, ai sensi del criterio di ammissibilità stabilito dallo Stato membro per avere diritto all'aiuto, il tasso di parti raggiunto in relazione al numero di animali dichiarati è inferiore a quello richiesto e accertato per gli animali dichiarati, la domanda di pagamento dell'aiuto accoppiato alla produzione per vacca nutrice deve essere respinta nella sua interezza, anche se il tasso di parti richiesto è raggiunto in un gruppo inferiore rispetto al numero di animali dichiarati, poiché una percentuale di parti inferiore a quella richiesta dalla legislazione nazionale implica che nessuno degli animali dichiarati sia ammissibile.

- 2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se il numero di animali ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, e dell'articolo 30, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere determinato nel caso di specie, tenuto conto dei requisiti di graduazione e proporzionalità di cui ai considerando 28 e 31 di tale regolamento e degli articoli del diritto dell'Unione menzionati nella prima questione pregiudiziale, qualora la percentuale di parti raggiunta sia inferiore a quella richiesta dalla normativa nazionale:
 - a) calcolando come animali ammissibili solo quelli che hanno partorito, oppure

 - b) calcolando come animali ammissibili quelli che, tra gli animali dichiarati, formano il gruppo in seno al quale viene raggiunto il tasso di parti stabilito dalla normativa nazionale.

- 3) Se, tenuto conto degli articoli 30, paragrafo 3, e 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato n. 640/2014 e del requisito di proporzionalità di cui al suo considerando 31, l'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che, per determinare la base della sanzione, occorre stabilire il rapporto tra gli animali non conformi e gli animali conformi, oppure il rapporto tra gli animali dichiarati e quelli conformi, e il quoziente così ottenuto deve essere ancora moltiplicato per 100, in un calcolo in percentuale.

⁽¹⁾ GU 2014, L 181, pag. 48.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 17 agosto 2022 — INGSTEEL spol. s. r. o. / Úrad pre verejné obstarávanie

(Causa C-547/22)

(2022/C 432/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava II

Parti

Ricorrente: INGSTEEL spol. s. r. o.

Resistente: Úrad pre verejné obstarávanie